




Ministero dell'Istruzione e del Merito

 <p>ISTITUTO PIERO GOBETTI</p>	<p>I.I.S.S. "Piero Gobetti" LICEO: Scientifico - Linguistico TECNICO: Amministrazione Finanza Marketing - Meccanica Meccatronica Energia - Informatica e Telecom. PROFESSIONALE: Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale - Manutenzione e Assistenza Tecnica</p>	<p>Via della Repubblica, 41 42019 Scandiano (RE) tel. 0522 855485/854360 www.istitutogobetti.edu.it reis00300n@istruzione.it reis00300n@pec.istruzione.it Codice fiscale 91001560357 Codice Univoco UF5D7C</p>
---	--	--

Deroghe al limite di assenze per la validità dell'anno scolastico

Collegio dei Docenti del 15/12/2025

Il Regolamento recante "coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni" (D.P.R. n. 122 del 22/06/2009) stabilisce che "... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso l'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite".

Il Collegio Docenti dell'I.I.S. "Piero Gobetti" ha individuato i seguenti criteri per il riconoscimento delle previste deroghe, per casi eccezionali, al limite di assenze per la validità dell'anno scolastico.

Art. 1 – Calcolo della percentuale di assenze – Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale previsto dallo specifico piano di studio, tenendo conto delle attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe. Il numero totale di assenze non potrà superare il limite del 25% (un quarto) dell'orario complessivo. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute a i sensi del successivo art. 4, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Art. 2 – Alunni neo - arrivati in Italia – Solo per gli alunni neo arrivati in Italia assenze e orario complessivo devono essere computati dal giorno di inizio frequenza.

Art. 3 – Programmi di apprendimento personalizzati – Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. II DPR 22.06.2009).

Art. 4 – Tipologie di assenza ammesse alla deroga – La deroga al limite massimo di assenze è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

- motivi di salute debitamente certificati (certificazione con indicazione della durata delle assenze e prodotta, di norma, entro 15 giorni);
- gravi motivi personali e/o di famiglia debitamente motivati;
- situazioni di disagio confermate in modo documentabile da Servizi Socio – Sanitari;
- partecipazione a percorsi antidispersione organizzati dalla scuola per almeno i tre quarti delle attività previste;
- sospensione dalle lezioni per motivi disciplinari;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività che il Consiglio di classe valuta afferenti alle finalità educative e formative (gare organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I., stages Universitari, attività lavorative...);
- partecipazione all'orientamento organizzato dalle Università (massimo 2 giorni);
- partecipazione a eventuali prove di ammissione anticipate ai corsi universitari;
- documentata situazione di grave difficoltà e/o impossibilità a seguire le attività in D.D.I.

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. Tutte le motivazioni delle assenze devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.